REGOLAMENTO (CEE) N. 2453/76 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 1976

relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato della Comunità è caratterizzato da ingenti scorte di carni bovine congelate; che tali scorte sono situate essenzialmente in alcuni Stati membri, mentre l'Italia dispone di scorte qualitativamente e quantitativamente limitate rispetto al proprio fabbisogno;

considerando che, data l'attuale situazione economica dell'Italia, dovuta in particolare ad un tasso d'inflazione molto elevato, è opportuno mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano una parte delle scorte di carni bovine congelate disponibili all'intervento in altri Stati membri; che tali carni sono destinate ad essere vendute sul mercato italiano deficitario in tale prodotto contribuendo così ad una certa stabilizzazione dei prezzi al consumo;

considerando che occorre precisare le modalità di presa in consegna delle carni e di trasferimento delle responsabilità ad esse relative;

considerando che è necessario prevedere le disposizioni per l'imputazione di tale operazione secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1174/75 (6);

considerando che le misure previste implicano l'assunzione delle spese di trasporto da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento tedesco, belga, danese, francese, irlandese ed olandese tengono a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un quantitativo di 30 000 tonnellate di carcasse e quarti compensati e di 10 000 tonnellate di carni bovine disossate da vendere sul mercato italiano entro il 1° aprile 1977.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Tali modalità determinano in particolare gli organismi d'intervento che mettono a disposizione la carne e le misure relative al trasporto.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento tedesco, belga, danese, francese, irlandese ed olandese iscrivono in uscita, sul conto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70, i quantitativi di carne ceduti in applicazione dell'articolo 1, a valore zero.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, sul conto di cui al paragrafo 1, i quantitativi di carne presi in consegna in conformità dell'articolo 1, a valore zero.

3. Le spese di trasporto dei quantitativi di carne di cui all'articolo 1 sono imputate sul conto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE